

ALLEGATI

DEBITI VERSO LO STATO

ALLEGATO N. 1

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 2002	al 31 dicembre 2002	
- Per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale - art. 69, lett. c) della legge n. 833/1978 - per prestazioni terapeutiche	323.529,26	323.529,26	-
- Per somme da trasferire a sensi dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (ex ONPI)	150.292,57	169.536,49	19.243,92
TOTALE	473.821,83	493.065,75	19.243,92

DEBITI PER PRESTAZIONI

ALLEGATO N. 2

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 2002	al 31 dicembre 2002	
- Debiti verso pensionati	35.644.935,45	15.366.285,76	-20.278.649,69
- Debiti per assegni per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all'art. 5 della legge n. 203/1991	26.236,25	-	-26.236,25
- Debiti verso beneficiari di prestazioni di maternità	115.428,62	133.967,88	18.539,26
TOTALE	35.786.600,32	15.500.253,64	-20.286.346,68

RATEI PASSIVI

ALLEGATO N. 3

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 2002	al 31 dicembre 2002	
- Ratei passivi relative a domande giacenti al 31 dicembre	42.796.200,94	41.584.317,91	-1.211.883,03
- Indennità di maternità	4.408.992,55	4.232.633,00	-176.359,55
TOTALE	47.205.193,49	45.816.950,91	-1.388.242,58

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002			
	1 ^a NOTA DI VARIAZIONE (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 2002 (3)	Meno rateo al 31.12.2001 (4)	Più: rateo al 31.12.2002 (5)	Totale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributo a percentuale, di cui all'art. 7 della legge n. 233/1990 e successive modificazioni	842.530.226,00	813.138.905,00	774.223.340,45	188.671.689,19	184.745.060,45	770.296.711,71
Contributo addizionale dovuto ai sensi dell'art. 12 della legge n. 233/1990.....	103.720.039,00	97.639.187,00	96.147.828,01	24.058.469,87	22.894.263,84	94.983.621,98
Contributo di risanamento, ex art. 17 della legge 160/1975, dovuto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 405/1990.....	49.952.745,00	48.520.647,00	46.988.395,35	11.400.982,85	11.157.982,47	46.745.394,97
Contributo per l'indennità di maternità - legge n. 546/1987.....	4.128.040,00	4.686.941,00	4.396.194,23	1.161.656,53	1.101.004,82	4.335.542,52
TOTALE	1.000.331.050,00	963.985.680,00	921.755.758,04	225.292.798,44	219.898.311,58	916.361.271,18

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002			
	1 ^a NOTA DI VARIAZIONE (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 2001 (3)	Meno rateo al 31 12 2001 (4)	Più rateo al 31.12.2002 (5)	ToTale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributi volontari	5.784.317,00	3.305.324,00	4.549.233,87	-	-	4.549.233,87
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.....	3.202.033,00	3.666.844,00	3.401.529,60	7.953,44	518,00	3.394.094,16
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art 50, della legge n. 153/1969.....	36.152,00	36.152,00	11.867,83	-	-	11.867,83
TOTALE.....	9.022.502,00	7.008.320,00	7.962.631,30	7.953,44	518,00	7.955.195,86

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002			
	1 ^a NOTA DI VARIAZIONE (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 2002 (3)	Meno : rateo al 31.12.2001 (4)	Più: rateo al 31.12.2002 (5)	Totale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Ammende, multe e sanzioni civili.....	9.174.857,00	4.645.933,00	3.292.647,69	801.589,68	803.664,21	3.294.722,22
Interessi di dilazione e differimento.....	30.987,00	22.959,00	13.465,80	-	-	13.465,80
Valori per azioni di surroga, ex art.14, legge n. 222/1984.....	79.534,00	59.651,00	14.097,66	-	-	14.097,66
Entrate varie.....	705.893,00	664.890,00	763.073,96	-	-	763.073,96
TOTALE.....	9.991.271,00	5.393.433,00	4.083.285,11	801.589,68	803.664,21	4.085.359,64

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO
ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
	1 ^a NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
- Copertura del mancato gettito per esoneri e riduzioni contributive.....	78.571.687,00	75.668.683,00	72.034.206,57
- Eccedenza contributo dello Stato per assegni familiari art. 28, comma 2, legge n. 88/1989.....	28.294.816,00	26.536.273,00	29.930.904,87
- Concorso agli oneri conseguenti alla ricostituzione delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico art. 4 D.L. n. 103/1991 conver- tito nella legge n. 166/1991.....	41.317,00	37.150,00	35.096,97
- Copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia di cui all'art. 77 della legge n. 448/1998.....	1.239.496,00	1.239.497,00	1.238.258,00
- Copertura figurativa per periodi di astensione facoltativa per il diritto alla cura e alla formazione dei bambini nati dall'1/1/2000 di cui all'art. 3 della legge 53/2000.....	2.717.596,00	2.717.596,00	554.895,00
- Copertura delle minori entrate derivanti dalla modifica delle norme sul cumulo tra pensioni e reddito da lavoro - art. 72 legge 388/2000.....	2.582.284,00	1.910.891,00	1.912.229,00
TOTALE	113.447.196,00	108.110.090,00	105.705.590,41

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002			
	1^ NOTA DI VARIAZIONE (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Impegnate nel 2002 (3)	Meno : rateo al 31.12.2001 (4)	Più: rateo al 31.12.2002 (5)	Totale (dato economico) (6)=(3-4+5)
A) RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE	4.231.291.089,00	4.248.201.956,00	4.385.416.521,56	42.796.200,94	41.584.317,91	4.384.204.638,53
a detrarre:						
- Integrazione al trattamento minimo - Art. 1, legge n. 222/1984.....	45.964.664,00	44.931.750,00	53.442.436,12	-	-	53.442.436,12
- Maggiorazione - Artt. 1, legge n. 140/1985, legge n. 544/1988 e art. 69 legge n. 388/2000.....	3.150.387,00	13.686.108,00	38.388.880,35	-	-	38.388.880,35
- Incremento a 516,46 euro - art. 38, c. 1, legge n. 448/2001.....	7.746.854,00	5.474.443,00	33.472.671,30	-	-	-
- Quota parte mensilità di pensione erogata post 1988 - art. 37, c. 3, lett. c), legge n. 88/1989.....	1.099.170.000,00	1.183.910.000,00	1.183.910.000,00	-	-	1.183.910.000,00
- Maggiorazioni agli ex combattenti artt. 6, leggi n. 140/1985 e n. 544/1988.....	2.388.613,00	2.394.811,00	2.511.430,94	-	-	2.511.430,94
- Quota parte di pensione - art. 11, legge 54/1982.....	223.098.018,00	208.651.170,00	208.973.301,00	-	-	208.973.301,00
- Oneri connessi ai pensionamenti anticipati.....	5.990.900,00	6.352.420,00	11.443.942,65	-	-	11.443.942,65
- Onere maggiore perequazione rate pensione - art. 11, comma 5, legge n. 537/1993.....	19.625.362,00	19.677.008,00	19.740.232,00	-	-	19.740.232,00
- Maggiore onere modifiche requisiti reddituali pensioni al minimo, art. 11, c. 38, legge n. 537/1993.....	9.657.744,00	9.657.744,00	9.663.908,00	-	-	9.663.908,00
- Convenzione internazionale Italo-Venezuelana.....	163.717,00	163.200,00	164.832,00	-	-	164.832,00
- Convenzione Australiana.....	163.200,00	162.684,00	164.799,00	-	-	164.799,00
- Modifica perequazione automatica - art. 69, c. 1, legge 388/2000.....	1.444.045,00	1.442.464,00	1.439.868,00	-	-	1.439.868,00
- Abolizione divieto cumulo pensione reversibilità e rendita Inail - artt. 73 e 78 legge n. 388/2000.....	619.748,00	619.748,00	2.095.452,00	-	-	2.095.452,00
- Modifica integrazione al minimo - legge 385/2000.....	4.131.655,00	4.131.655,00	1.131.172,00	-	-	1.131.172,00
- Prestazione aggiuntiva al trattamento minimo-art. 70, c. 7, legge n. 388/2000.....	29.954.500,00	32.623.033,00	31.876.145,41	-	-	31.876.145,41
Totale delle detrazioni	1.453.269.407,00	1.533.878.238,00	1.598.419.070,77	-	-	1.598.419.070,77
RATE PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE	2.778.021.682,00	2.714.323.718,00	2.786.997.450,79	42.796.200,94	41.584.317,91	2.785.785.667,76
ASSEGNI DI CUI ALL'ART. 5, LEGGE N. 222/1984.....	302.644,00	297.088,00	526.046,96	-	-	526.046,96
INDENNITA' DI MATERNITA' - LEGGE N. 546/1987.....	11.413.697,00	5.267.860,00	4.622.027,75	4.408.992,55	4.232.633,00	4.445.668,20
TOTALE A)	2.789.738.023,00	2.719.888.666,00	2.792.145.525,50	47.205.193,49	45.816.950,91	2.790.757.282,92
B) ONERE PREVENZIONE E CURA DELLA INVALIDITA'	428.938,00	291.260,00	330.548,48	-	-	330.548,48
TOTALE B)	428.938,00	291.260,00	330.548,48	-	-	330.548,48
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B)	2.790.166.961,00	2.720.179.926,00	2.792.476.073,98	47.205.193,49	45.816.950,91	2.791.087.831,40

ALLEGATO N. 9

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
	1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	2.380.176,00	2.582.309,00	2.631.349,93
TOTALE A).....	2.380.176,00	2.582.309,00	2.631.349,93
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari			
-Enti di patronato e assistenza sociale.....	1.800.562,00	1.955.277,00	1.991.805,32
-Istituto italiano di medicina sociale.....	11.765,00	12.292,00	12.529,61
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	2.990.000,00	4.300.000,00	4.187.456,32
TOTALE B).....	4.802.327,00	6.267.569,00	6.191.791,25
TOTALE (A+B).....	7.182.503,00	8.849.878,00	8.823.141,18

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

ALLEGATO N. 10

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
	1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
Insussistenza di residui per contributi	-	-	30.886.124,10
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili	-	-	676.938,09
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare	-	-	36.133,56
TOTALE.....	-	-	31.599.195,75

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nell'anno 2002, è stata interessata, prevalentemente, dalla normativa preesistente e dall'emanazione del Decreto con il quale il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ha stabilito la misura del reddito medio convenzionale giornaliero, determinata in € 40,61, da applicare per il medesimo anno alle quattro fasce di reddito della tabella D allegata alla legge n. 233/1990, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal D. L.vo 146/1997, ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni.

Per quanto concerne le aliquote di contribuzione I.V.S., da applicare al reddito convenzionale individuale da attribuire in corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l'azienda, il comma 3 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 146/1997, ha disposto l'aumento di 0,50 punti percentuali per ciascuno degli anni a decorrere dal 1998, fino al raggiungimento di un aumento complessivo pari a 3 punti percentuali.

Pertanto, tenuto conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote vigenti per il 2002 sono le seguenti:

- 19,80% (ridotta al 17,30% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 16,80% (ridotta al 12,30% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o zone svantaggiate.

Sulle entrate contributive ha influito pure l'aumento, derivante dal meccanismo di adeguamento periodico previsto dall'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'art. 17 della stessa legge n. 160/1975 che per il 2002 è pari € 0,52 a giornata (per 156 giornate l'anno).

Anche per l'anno 2002 hanno continuato ad avere effetto i numerosi provvedimenti di sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali che in questi ultimi anni sono stati concessi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 198/1985, in favore delle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche danneggiate da calamità naturali.

Come di consueto, di seguito vengono riportate le norme più significative che continuano ad interessare la gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

La **legge 27 dicembre 1997, n. 449**, ha previsto, all'art. 59, comma 15, con decorrenza 1° gennaio 1998, per i lavoratori autonomi pensionati di età superiore a 65 anni, la facoltà di ottenere a richiesta la riduzione del 50% dell'importo del contributo previdenziale. Tale riduzione contributiva si riferisce ai contributi pensionistici e non anche a quelli dovuti per la tutela della maternità.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La **legge 23 dicembre 1998, n. 448**, ha previsto:

- all'**articolo 34** che, con effetto 1° gennaio 1999, gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengono attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;
- all'**articolo 77**, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La legge **23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) prevede:

- all' **articolo 69**, nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai
 - commi 1 e 2, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce d'importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque e otto volte il minimo;
 - ai commi 3 e 4, l'aumento delle maggiorazioni sociali, spettanti ai titolari di pensioni che siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, nella misura di € 51,65 mensili per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, di € 41,32 mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni, di € 10,33 mensili, per gli ultrasessantenni;
- all' **articolo 71**, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. A questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato;
- all' **articolo 72**, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità elevandola al 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo.

- all'**articolo 73**, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001.

La legge **28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002) riguarda:

- all'**articolo 38**, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto.
- all'**articolo 38**, comma 7, le modalità del recupero nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, nel modo che segue:
 - non si procede al recupero per l'intero importo, qualora siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 pari o inferiore a 8.263,31 Euro;
 - si procede al recupero nei limiti di tre quarti, se percettori di un reddito superiore a 8.263,31 Euro. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione.
- all'**articolo 43**, la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'art. 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Infine, si segnala che il **decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2002**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2002, n. 285, ha confermato nella misura del 2,7 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2002, già applicato in via previsionale.